


STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "PINK DARSENA DEL GARDA APS"




Art. 1 - Costituzione, durata e sede

1.1 E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e degli articoli 36 e seguenti del c.c. un'associazione non riconosciuta con la denominazione: "PINK DARSENA DEL GARDA", associazione di promozione sociale (APS)", in seguito anche "Associazione".

1.2 L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.4 L'associazione ha sede in Cavaion Veronese (VR), via Pozzo dell'Amore 38a. L'associazione potrà aprire altre sedi operative in Italia. Il trasferimento della sede legale nell'ambito della Provincia di Verona non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.



Art.2 – Finalità

2.1 L'Associazione nasce allo scopo di divulgare il messaggio che le persone operate al seno, o che hanno subito cure per tumori al seno (o altre patologie oncologiche), possono e devono riprendere la vita normale con qualità pari o addirittura superiore a quella prima dell'intervento chirurgico e delle cure.

L'associazione esercita quindi in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 del decreto leg.vo n.117/2017 di cui alle lettere che seguono:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

b) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali (omissis);

2.3 L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 3 – Attività

Per perseguire tale scopo l'Associazione svolge, a favore degli associati, dei loro familiari e di terzi, le seguenti attività:

-attività sportive non agonistiche per persone operate di tumore al seno e non, con lo scopo di diffondere, tramite l'attività fisica il messaggio che, dopo la malattia, si può e si deve riprendere a vivere la vita. L'attività sportiva principale

è la disciplina del Dragon Boat, secondo gli studi e le ricerche condotti dal medico canadese Donald Mc Kenzie;

-attività fisiche e riabilitative, come tecniche di rilassamento e di meditazione, massaggi, ecc.;

-organizzazione di conferenze, manifestazioni divulgative, di sensibilizzazione e prevenzione, di carattere sportivo, culturale e sociale.

- svolgere attività di sensibilizzazione per la tutela dei diritti civili di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, sociali e familiari ed in particolare verso le donne operate al seno e tutte persone soggette a malattie oncologiche;

-erogazione di contributi e liberalità, anche raccolte durante le manifestazioni sportive o culturali o aggregative finalizzate a sostenere direttamente o indirettamente le persone che hanno avuto un tumore al seno o altra patologia oncologica e le loro famiglie o ad enti del terzo settore che abbiamo come finalità il sostegno di persone indigenti o svantaggiate;

- organizzazione e promozione di campagne ed iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito all'importanza della prevenzione;

-promozione di iniziative di studio, ricerca e informazione finalizzate al sostegno delle finalità istituzionali;

-realizzazione e partecipazione a manifestazioni culturali, rassegne, incontri e dibattiti, convegni, manifestazioni sportive e di spettacolo, fiere, mercati e mostre;

- ideazione, sostegno, promozione, organizzazione direttamente o in collaborazione con altri enti iniziative nel campo della editoria e della

comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività dell'Associazione;


L'attività dell'Associazione si rivolge, inoltre, ad altri enti che operino a sostegno della medesima categoria di persone e nello specifico:


-enti pubblici e altre APS, enti senza scopo di lucro o enti del Terzo settore che operano nell'ambito dello sport dilettantistico, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria (con particolare riguardo all'aspetto della prevenzione), dell'assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale;

È esclusa qualsiasi finalità partitica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale, tra cui:

- a) amministrare e gestire i beni a qualsiasi titolo posseduti o detenuti;
- b) stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, accordi per l'affidamento in gestione di proprie attività o beni;
- c) costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, organizzazioni, enti del Terzo settore ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse, a quelle dell'Associazione;





d) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati.

Art. 4. - Associati

4.1 Possono diventare associati dell'Associazione tutte le persone, tramite richiesta sottoscritta al Consiglio Direttivo, che condividendone gli scopi intendano impegnarsi per realizzare le attività istituzionali.

Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto attivo attraverso la potestà genitoriale.

4.2 L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di associato è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

4.3 La domanda di ammissione ad associato deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante associato. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi, entro 60 giorni. L'aspirante associato può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

4.4 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 5. - Diritti e doveri degli associati

5.1 Tutti gli associati hanno uguali diritti. Gli associati hanno il diritto di:

- votare in Assemblea dal momento della loro iscrizione nel libro associati;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività ed iniziative dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- esaminare i libri sociali, secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Associazione;
- recedere in ogni momento, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

5.2 Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti;
- frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- versare la quota associativa annuale nei termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6. - Perdita della qualifica di associato

6.1 La qualità di associato si perde per: a) decesso; b) morosità nel pagamento della quota associativa; c) dimissioni; d) esclusione.

6.2 Perdono la qualità di associato per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono grave violazione delle norme statutarie e/o dei regolamenti interni.

6.3 La perdita della qualità di associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, tuttavia, nel caso di esclusione di un associato, la relativa delibera dovrà essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione l'associato escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.



Art. 7. Organi sociali. Elettività delle cariche

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il segretario;
- e. il tesoriere;
- f. l'Organo di Controllo, se istituito
- g. L'organo di Revisione legale dei conti, se istituito.

7.2 Tutte le cariche sociali sono elettive e sono gratuite.

7.3 Il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni è previsto per tutti gli associati che vengono investiti dal Consiglio Direttivo di incarichi particolari inerenti le attività previste dagli art. 2 e 3 dello Statuto.

Art. 8. Assemblea degli associati

8.1 L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti gli associati iscritti nel libro associati e in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea viene convocata, inoltre, quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

8.2 Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante affissione di avviso presso la sede sociale e/o tramite invio dell'avviso di convocazione (con messaggio di posta elettronica o altri mezzi comunque idonei a verificare la ricezione da parte del destinatario) a tutti gli associati, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

8.3 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il giorno, l'ora, sia della prima che della seconda convocazione, se prevista e la sede.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

8.4 E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

8.5 Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

8.6 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 Assemblea ordinaria


9.1 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

9.2 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 10 Compiti dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;



- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 11 - Assemblea straordinaria

11.1 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, quando occorra.

11.2 L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti almeno i due terzi degli associati e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita quando è presente la maggioranza degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

12.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso fra 3 e 9, nominati dall'Assemblea tra gli associati, che ne determina il numero. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

12.3 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto, da inviarsi almeno tre giorni prima della data della riunione.

12.4 Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

12.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

12.6 In caso venga a mancare, per qualsiasi causa, uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo continua ad operare con pieni poteri sino all'elezione del nuovo consigliere, a meno che non siano venuti a mancare la maggioranza dei consiglieri eletti o che gli stessi siano diventati meno di 3. In tali casi deve essere convocata l'Assemblea degli associati, entro 60 giorni, per la sostituzione del/dei consigliere/i mancante/i. Non è ammessa la cooptazione dei consiglieri vacanti.

12.7 Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.



Art. 13 – Compiti del Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea degli associati. Nello specifico:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario e li revoca;
- nomina il Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione il bilancio e il bilancio sociale, quando previsto;
- determina l'ammontare e le modalità di versamento delle quote associative;
- può delegare proprie funzioni e poteri a singoli consiglieri e conferire procure;
- instaura rapporti di lavoro, determinando mansioni, qualifiche e retribuzioni;

- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- delibera sulle domande di ammissione di nuovi associati;
- ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla decadenza degli associati ai sensi dell'art. 6.

13.2 Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Art. 14. - Presidente

14.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. E' membro del Consiglio Direttivo e dura in carica come gli altri consiglieri.

14.2 Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

14.3 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

14.4 Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o associati.

14.5 In caso di assenza o impedimento le mansioni del Presidente sono esercitate dal Vice-Presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

14.6 In casi di oggettiva necessità, il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art.15 - Organo di Controllo

15.1 L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;



• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale


• quando previsto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

15.2 Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

15.3 L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 - Sostenitori e Volontari e Personale retribuito

16.1 È prevista la figura del Sostenitore, ossia di colui o colei che spontaneamente e liberamente sostiene finanziariamente l'Associazione; è aperta a persone fisiche, enti e organizzazioni, qualunque sia la loro forma giuridica. Non assume la figura di associato, ma può partecipare alle attività proposte dall'associazione.



16.2 L'Associazione svolge la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

16.3 L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

16.4 Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

16.5 Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie professionali, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.


16.6 L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 17 - Esercizio e bilancio

17.1 L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 APRILE di ogni anno il Consiglio Direttivo presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il bilancio.

17.2 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste:



Art. 18 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 19 - Entrate

19.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- redditi del patrimonio;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- erogazioni liberali, donazioni, lasciti testamentari, eredità e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie; contributi di privati, di enti pubblici e privati, nazionali o internazionali finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione e con le disposizioni di legge applicabili.

Art. 20 - Patrimonio

20.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni; espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

20.2 Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 21 - Libri sociali

21.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:


- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo, ove istituito;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

21.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Segretario

22.1 Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e svolge funzioni di verbalizzazione delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessario ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

22.2 Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali.



Art. 23 - Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione.

Art. 24 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

24.1 Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria, ai sensi dell'art. 11. Lo scioglimento è deliberato con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, procederà anche alla nomina di uno o più Liquidatori determinandone i poteri. Essi provvederanno alle operazioni di liquidazione.

24.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 25 - Norme finali

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo Settore e al Codice Civile

REG.

200,00

T.S.

TOTAL

200,00

Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA

a data del timbro a calendario a lato

AMI privati Serie 3 N.

Liquidati e

200,00

09 MAR. 2023

N° 705

